

**SENTENZA BREVE N. 1072 DEL 16/06/2011 - TAR TOSCANA**

**REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)**  
**ha pronunciato la presente**

**SENTENZA**

**ex articolo 74 cod. proc. amm.;**

sul ricorso numero di registro generale 377 del 2010, proposto da:  
AAAAA/NNNNN, rappresentata e difesa dall'avv. Ornella Aglioti, con  
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Grazia Doni in Firenze, p.zza  
Beccaria 1;

**contro**

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e Questura di Pisa,  
in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura  
Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in  
Firenze, via degli Arazzieri, 4;

**per l'accertamento**

**dell'illegittimità del ritardo delle Amministrazioni convenute nonché  
della fondatezza della pretesa azionata con il presente ricorso, con  
conseguente condanna del Ministero convenuto al risarcimento dei danni  
derivati dal ritardato rilascio della carta di soggiorno**

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la comparsa di costituzione in giudizio della Questura di Pisa e  
del Ministero dell'Interno;

Vista la memoria di parte ricorrente e l'ulteriore documentazione  
depositata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 31 marzo 2011 il dott. Ivo Correale e  
uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale, notificato il 4 marzo 2010  
e depositato il successivo 11 marzo, la cittadina albanese indicata in  
epigrafe chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del ritardo con cui  
l'Amministrazione aveva provveduto a rilasciarle la "carta di soggiorno",  
richiesta il 27 febbraio 2008 e ottenuta solo il 18 dicembre 2008,  
ritardo che non le aveva consentito di presentare tempestivamente la  
domanda di assegno sociale, considerando l'entrata in vigore del d.l. n.  
112/08, conv. in l. n. 133/08, il cui articolo 20, comma 10, aveva  
aggiunto la residenza almeno decennale come requisito per ottenere tale  
beneficio per coloro che lo richiedevano dal 1 gennaio 2009, laddove in  
precedenza era sufficiente allo scopo ottenere soltanto il rilascio di  
tale specifico titolo di soggiorno;

Rilevato che la ricorrente lamentava: "Violazione e falsa applicazione  
dell'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 286/1998 e dell'articolo 2 della l.  
241/90 - mancata osservanza dell'obbligo dell'Amministrazione di  
provvedere nel termine di legge, sulla domanda presentata per il rilascio  
della carta di soggiorno - Eccesso di potere per manifesta  
irragionevolezza - Violazione dell'articolo 97 della Carta Costituzionale  
per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione

amministrativa", evidenziando in particolare la violazione dell'articolo 2, comma 5, l. n. 241/90, in ordine alla ritardata conclusione del procedimento, e la circostanza di possedere tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma;

Rilevato che, quindi, la ricorrente quantificava in euro 74.866,22 totali la somma individuata come ristoratrice del danno, corrispondente alle tredici mensilità dell'assegno sociale per gli anni 2009 e 2010, cui aggiungeva la somma corrispondente per ciascun anno a venire, calcolando una proiezione di vita fino ad 85 anni, dai 72 attuali, ferma restando la disposizione di una c.t.u. contabile per l'accertamento dell'effettivo danno subito;

Rilevato che si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso e che la ricorrente depositava una memoria illustrativa delle proprie tesi difensive in data 28 febbraio 2011;

Rilevato che, alla pubblica udienza del 31 marzo 2011, il Collegio tratteneva la causa in decisione;

Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per dare luogo ad una sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 74 cod. proc. amm., attesa la manifesta infondatezza del ricorso;

Considerato infatti - in disparte ogni considerazione sulle modalità di calcolo del danno economico lamentato, fondato su una proiezione futura di aspettativa di vita fino a 85 anni non sorretta da alcun elemento probatorio e sulla richiesta di liquidazione immediata e integrale della somma di tutti gli assegni sociali mensili fino al compimento di tale età da parte della ricorrente - che non può ritenersi perentorio il termine di cui alla legislazione speciale che regola la materia, in quanto nel caso di specie opera il principio secondo il quale i termini del procedimento amministrativo si qualificano come ordinatori ove non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge, di talché la loro violazione non comporta l'illegittimità dell'atto adottato tardivamente né, per l'inosservanza del termine finale, si esaurisce il potere dell'Amministrazione di provvedere e che tale principio si applica anche al caso di titolo di soggiorno rilasciato a cittadino extracomunitario, rispetto al quale la tutela dell'ordine pubblico economico e della stessa pubblica sicurezza militano in senso opposto alla perentorietà dei termini stessi (TAR Toscana, Sez. II, 18.2.11, n. 341; TAR Em-Rom, Pr, 24.3.09, n. 87; Cons. Stato, Sez. VI, 20.4.06, n. 2195);

Considerato che alla fattispecie non può neanche applicarsi l'articolo 2 bis della l. n. 241/90 in quanto entrato in vigore con l'articolo 7, comma 1, lett. c), l. n. 69/09, dopo la scadenza del termine in questione e ostando il principio di irretroattività della legge (TAR Toscana, Sez. II, n. 341/11 cit.);

Considerato, altresì, che anche se il termine per il rilascio della carta di soggiorno ex articolo 9, comma 2, d.lgs. n. 286/98 richiamato dalla ricorrente fosse considerabile perentorio, il Collegio - potendolo fare anche d'ufficio (Cons. Stato, Sez. VI, 17.3.10, n. 1555) - rileva che al caso di specie, di ritenuto danno da ritardo, può comunque ritenersi applicabile quanto previsto dall'articolo 1227, comma 2, c.c., secondo

cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza(TAR Puglia, Ba, Sez. III, 14.1.11, n. 75; TAR Lazio, Sez. II ter, 6.5.09, n. 4743; Cons. Stato, Sez. VI, 9.6.08, n.2751);

Considerato, infatti, che nel caso di specie l'interessata poteva attivare i rimedi giuridici, una volta trascorso il termine di novanta giorni di cui all'articolo 9, comma 2, d.lgs. cit., per rimuovere le situazioni di inerzia istruttoria e provvedimentoale, dovendo altrimenti ogni altra e diversa ipotesi di ritardo addebitarsi anche alla negligenza del privato, ex articolo 1227 comma 2, c.c., o quantomeno al suo disinteresse(TAR Abruzzo, Pe, 29.7.04, n. 723);

Considerato che, nel caso di specie, l'interessata, una volta entrato in vigore il d.l. n. 112/08 o, quantomeno dopo la sua conversione in legge (l. 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata in G.U. del 21 agosto 2008), poteva diffidare formalmente l'Amministrazione a provvedere al richiesto rilascio, proprio in ragione delle conseguenze negative, facilmente percepibili, sulla sua posizione in ordine al riconoscimento dell'assegno sociale;

Considerato, quindi, che la condotta della ricorrente, se adeguatamente orientata, poteva porre rimedio al tempo trascorso ed evitare il pregiudizio economico dedotto, per l'attribuzione dell'assegno sociale per gli anni anteriori a quelli del completamento del decennio di residenza in Italia;

Considerato, quindi, che il ricorso non può essere accolto per carenza dei presupposti e ciò impedisce anche di dare luogo ad una c.t.u. contabile come richiesta dalla ricorrente;

Considerato che la peculiarità della fattispecie comporta comunque la compensazione integrale delle spese del giudizio

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ai sensi dell'articolo 74 cod. proc. amm. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.**

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 31 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore

Pietro De Berardinis, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16/06/2011**

(Articolo 89, co. 3, cod. proc. amm.)